



COMUNE DI PERUGIA

STATUTO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 12/03/2001, resa esecutiva dal CO.RE.CO con provv. n. 1275 del 23/3/2001.

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 21/05/2001, resa esecutiva dal CO.RE.CO con provv. n. 2352 del 01/06/2001.

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 87 del 09/07/2001, resa esecutiva dal CO.RE.CO con provv. n. 3203 del 20/07/2001.

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 19/04/2004, esecutiva dal 16/05/2004.

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 95 del 27/04/2005, esecutiva dal 03/06/2005.

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 19/03/2007, esecutiva dal 16/04/2007.

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 164 del 15/09/2008, esecutiva dal 27/10/2008.

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 224 del 12/11/2008, esecutiva dal 15.12.2008.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Art. 1 – Il Comune.....	pag. 5
Art. 2 – Autonomia	pag. 5
Art. 3 – Funzioni	pag. 5
Art. 4 – Finalità generali	pag. 5
Art. 5 - Programmazione.....	pag. 6
Art. 6 – Organizzazione	pag. 7
Art. 7 – Servizi alla persona e alla comunità.....	pag. 7
Art. 8 – Sede, stemma, gonfalone	pag. 8
Art. 9 – Albo Pretorio.....	pag. 8
Art. 10 – Albo d’oro.....	pag. 8

CAPO II STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 11 – Lo Statuto.....	pag. 8
Art. 12 – Regolamenti	pag. 9

CAPO III PARTECIPAZIONE

Art. 13 – Partecipazione politico-amministrativa	pag. 9
Art. 14 – Partecipazione al procedimento e diritto di accesso	pag. 9
Art. 15 – Semplificazione.....	pag. 10
Art. 16 – Associazioni.....	pag. 10
Art. 17 – Audizioni e Consultazioni.....	pag. 10
Art. 18 – Istanze	pag. 11
Art. 19 – Diritto di iniziativa	pag. 11
Art. 20 – Referendum.....	pag. 11
Art. 21 – Difensore Civico	pag. 12
Art. 22 – Consiglio Grande	pag. 13
Art. 23 – Ambiti di partecipazione.....	pag. 13
Art. 23bis – Consigliere straniero aggiunto	pag. 14

CAPO IV DECENTRAMENTO

Art. 24 – Circoscrizioni.....	pag. 14
Art. 25 – Funzioni e servizi	pag. 14
Art. 26 – Partecipazione	pag. 15
Art. 27 – Organi	pag. 15
Art. 28 – Consiglio di Circoscrizione.....	pag. 15
Art. 29 – Presidente della Circoscrizione e Ufficio di Presidenza	pag. 16
Art. 30 – Personale e dotazione finanziaria.....	pag. 16

Art. 31 – Rinvio.....	pag. 16
-----------------------	---------

CAPO V
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

SEZIONE I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 32 – Organi	pag. 17
Art. 33- Competenze del Consiglio.....	pag. 17
Art. 34 - Autonomia funzionale e organizzativa.....	pag. 18
Art. 35 – Elezione del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza ..	pag. 18
Art. 36 – Poteri e funzioni del Presidente del Consiglio.....	pag. 18
Art. 37 – Revoca del Presidente del Consiglio comunale.....	pag. 19
Art. 38 – Ufficio di Presidenza.....	pag. 19
Art. 39 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio	pag. 19
Art. 40 – Consiglieri.....	pag. 20
Art. 41 – Doveri dei Consiglieri.....	pag. 20
Art. 42 – Diritti dei Consiglieri	pag. 21
Art. 43 – Astensione dei Consiglieri	pag. 21
Art. 44 – Gruppi consiliari	pag. 21
Art. 45 – Conferenza dei Presidenti dei gruppi.....	pag. 22
Art. 46 – Commissioni permanenti	pag. 22
Art. 47 – Commissioni speciali	pag. 23
Art. 48 – Commissione di controllo e garanzia.....	pag. 23
Art. 49 – Il Sindaco	pag. 23
Art. 50 – Competenze.....	pag. 24
Art. 51 – Nomina della Giunta Comunale.....	pag. 24
Art. 52 – Durata in carica del Sindaco e della Giunta.....	pag. 25
Art. 53 – Composizione	pag. 25
Art. 54 – Assessori	pag. 25
Art. 55 – Il Vice Sindaco.....	pag. 26
Art. 56 – Attribuzioni della Giunta	pag. 26
Art. 57 – Funzionamento della Giunta	pag. 26

SEZIONE II

UFFICI E PERSONALE

Art. 58 – Organizzazione generale.....	pag. 26
Art. 59 – Ordinamento degli uffici e dei servizi	pag. 27
Art. 60 – Dirigenza.....	pag. 27
Art. 61 – Attribuzioni della dirigenza	pag. 27
Art. 62 – Criteri generali per l’esercizio delle funzioni dirigenziali	pag. 28
Art. 63 – Conferenza dei Dirigenti.....	pag. 28
Art. 64 – Incarichi a contratto	pag. 28
Art. 65 – Direttore Generale.....	pag. 29
Art. 66 – Conferimento incarichi dirigenziali	pag. 29

CAPO VI
IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 67 – Il Segretario Generale	pag. 29
Art. 68 – Il Vice Segretario	pag. 30

CAPO VII
SERVIZI

Art. 69– Servizi pubblici locali	pag. 30
Art. 70 – Gestione dei pubblici servizi.....	pag. 31

CAPO VIII
AZIENDE SPECIALI, ACCORDI DI PROGRAMMA E CONVENZIONI

Art. 71 – Aziende speciali ed istituzioni	pag. 31
Art. 72 – Forme associative per la gestione dei servizi.....	pag. 32
Art. 73 – Accordi di programma e forme di cooperazione	pag. 32
Art. 74 – Convenzioni ed intese	pag. 32
Art. 75 – Altre forme di cooperazione	pag. 33

CAPO IX
FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

Art. 76 – Ordinamento	pag. 33
Art. 77 – Attività finanziaria	pag. 33
Art. 78 – Bilancio e programmazione finanziaria	pag. 33
Art. 79 – Rendiconto della gestione	pag. 33
Art. 80 – Amministrazione dei beni comunali	pag. 34
Art. 81 – I contratti	pag. 34

CAPO X
IL CONTROLLO

Art. 82 – Il controllo.....	pag. 34
Art. 83 – Controllo economico della gestione.....	pag. 35
Art. 84 – Revisione economico-finanziaria.....	pag. 35

CAPO I
DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

ART. 1
(Il Comune)

1. Il Comune di Perugia è l'ente locale autonomo che rappresenta la Comunità Comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nel rispetto dei principi di democrazia, libertà, tolleranza, solidarietà, uguaglianza e pari opportunità, espressi nella Costituzione, nello Statuto della Regione dell'Umbria, nelle leggi statali e regionali, nelle norme sovranazionali e in quelle internazionali, cui ispira la sua azione politica ed amministrativa.

ART. 2
(Autonomia)

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa; è dotato altresì di autonomia impositiva e finanziaria che opera nei limiti del proprio Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito l'autonomia impositiva tiene conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in particolare bisogno.

ART.3
(Funzioni)

1. Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione. Il Comune espleta le proprie funzioni anche mediante attività che possono essere esercitate in modo adeguato ed efficiente nella iniziativa autonoma dei cittadini e delle formazioni sociali di essi secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART.4
(Finalità generali)

1. Il Comune, in conformità ai principi enunciati all'art.1, concorre a garantire a tutti i cittadini pari condizioni di istruzione scolastica, di opportunità culturali, di integrazione sociale, di accesso al lavoro e di opportunità abitative. Promuove inoltre opportunità sportive e ricreative e la solidarietà della comunità civile a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione.

2. Il Comune promuove l'integrazione dei cittadini con disabilità, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità.

3. Il Comune riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità, anche con l'istituzione di appositi organismi.

4. Il Comune favorisce l'autonomo apporto dei giovani e degli anziani alla vita comunitaria ed istituzionale anche attraverso appositi organismi; favorisce altresì la partecipazione alla vita amministrativa dei minori adolescenti.

5. Il Comune, preso atto della "Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia", concorre alla salvaguardia dei diritti dei minori ed alla piena tutela della loro integrità psico - fisica, erogando idonei servizi.

6. Il Comune riconosce l'essenziale ruolo della famiglia per il benessere sociale e ne favorisce la funzione; sostiene il diritto alla maternità e favorisce la procreazione responsabile.

7. Il Comune riconosce nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesistico un obiettivo prioritario. Promuove migliori condizioni di vita nella città e nel suo territorio, garantendo la fruibilità del centro storico, della nuova città e dei centri storici minori. Assume la salvaguardia dell'ambiente come tratto qualificante della sua azione, opera per mantenere il suo territorio libero da impianti nucleari e tende a ridurre le fonti inquinanti. Favorisce la collaborazione con gli Enti territoriali e con le Associazioni interessate alla salvaguardia ed alla tutela dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico.

8. Il Comune concorre allo sviluppo economico e sociale della propria comunità. Adotta iniziative di promozione e conforma l'esercizio della propria attività a criteri di efficienza e di efficacia, con la qualificazione dei propri servizi.

9. Il Comune riconosce nella presenza dell'Università degli Studi, dell'Università italiana per Stranieri e delle altre istituzioni di istruzione superiore e di ricerca, un fattore essenziale di sviluppo culturale e civile della comunità locale. Opera per una stretta collaborazione tra la collettività, l'Amministrazione Comunale e la comunità scientifica. Concorre a favorire la presenza degli studenti e ne promuove l'integrazione.

10. Il Comune valorizza iniziative di cittadini e loro associazioni per diffondere le tradizioni popolari della comunità perugina.

11. Il Comune, in armonia con la legislazione statale e regionale, con la risoluzione dell'ONU n.40-144 del 1985 sui diritti umani degli individui che sono cittadini del paese nel quale vivono, nonché con la normativa CEE, favorisce l'integrazione nella propria comunità dei cittadini stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri. Concorre a tutelarne il diritto al lavoro e alla salute. Favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture.

12. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, istituendo e partecipando anche ad appositi organismi.

13. Il Comune concede la cittadinanza onoraria a personalità italiane e straniere che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della città. La delibera relativa è presa dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti, su proposta di uno o più Consiglieri e sulla base di una motivata relazione.

14. Il Comune indirizza le scelte di riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, gli elementi naturali che caratterizzano il territorio e l'esigenza pubblica a disporre di sufficienti parchi, giardini, spazi verdi oltre che di aiuole ed alberature stradali. Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie viventi.

ART. 5 (Programmazione)

1. Il Comune assume la programmazione quale metodo di intervento nei settori di propria competenza, ed in particolare nei servizi indirizzati allo sviluppo socio -

economico del territorio. Dispone verifiche periodiche dei risultati conseguiti e della corrispondenza di questi ai fini prefissati, garantendo un'adeguata informazione dei cittadini e la loro partecipazione alla definizione, alla attuazione ed alla verifica dei programmi.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

3. Sono strumenti principali dell'attività di programmazione del Consiglio Comunale:

- le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- i programmi generali nei diversi ambiti e settori di attività;
- il Piano Regolatore Generale;
- il Bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;
- gli atti relativi a significative materie aventi contenuto generale.

ART.6 (Organizzazione)

1. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, rispetta la distinzione tra l'attività di governo e di indirizzo politico - amministrativo e di controllo, spettante agli organi rappresentativi, e l'attività di gestione tecnico - amministrativa, di competenza dell'apparato amministrativo; individua regole generali che consentano un'obiettiva e trasparente gestione amministrativa da parte degli uffici comunali.

2. Il Comune disciplina l'ordinamento dei propri uffici e del personale secondo criteri di trasparenza, efficienza, economicità e responsabilità, avvalendosi di norme del personale dell'ente e, ove necessario, di eventuali competenze esterne, nei modi stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento e nel rispetto delle norme contrattuali.

ART. 7 (Servizi alla persona e alla comunità)

1. Il Comune eroga servizi alla persona e alla comunità garantendone il godimento, senza distinzione alcuna, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità, per un efficace ed efficiente sistema di sicurezza sociale. Riserva particolare attenzione alla tutela della salute, ai bisogni dei soggetti più deboli, al problema dell'abitazione, dei trasporti, dell'organizzazione scolastica, culturale, sportiva e ricreativa. Riserva altresì attenzione al diritto all'informazione ed allo studio promuovendo, attraverso le biblioteche, gli archivi, i musei ed ogni altra istituzione culturale, momenti di incontro per tutta la cittadinanza.

2. Il Comune, nella gestione dei servizi, stabilisce regole a garanzia della massima pubblicità e trasparenza delle scelte operate, commisurando il costo dei servizi alla loro qualità.

ART.8
(Sede, stemma, gonfalone)

1. Il Comune di Perugia ha sede nel Palazzo dei Priori. In casi particolari il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni possono riunirsi in sedi diverse.
2. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
3. Lo stemma raffigura l'emblema del grifone rampante argenteo ricamato su scudo rosso coronato d'oro.
4. Il gonfalone è un drappo di colore rosso con ornamenti d'oro, che riproduce lo stemma descritto nel comma 3 con l'iscrizione centrata in oro "Comune di Perugia". L'asta verticale è ricoperta di velluto rosso, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatte e nastri tricolori sono frangiati d'oro.
5. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dal regolamento.

ART. 9
(Albo Pretorio)

1. Il Comune ha un Albo Pretorio ove sono pubblicati lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, i bandi e, in genere, tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Delle relative pubblicazioni è responsabile il Segretario del Comune o un suo delegato .

ART. 10
(Albo d'oro)

1. Il Comune istituisce l'Albo d'oro della Città nel quale ogni anno vengono iscritti cittadini, associazioni ed enti che abbiano dato, con la loro attività, particolare lustro alla Città. Le procedure per l'iscrizione e le modalità di conservazione dell'Albo sono stabilite con regolamento.

CAPO II
STATUTO E REGOLAMENTI

ART. 11
(Lo Statuto)

1. L'autonomia normativa è esercitata con lo Statuto ed i regolamenti del Comune, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni loro conferite, che ne costituiscono limite inderogabile.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale nelle forme previste dalla legge. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è inviato nei termini di legge al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità.
3. Lo Statuto approvato è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti, e alla Regione, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4. Lo Statuto entra in vigore dopo che è stato affisso per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

5. La revisione o l'abrogazione dello Statuto è approvata con le stesse modalità e con le stesse maggioranze stabilite per l'approvazione dello stesso dal Decreto Legislativo N. 267 del 18/8/2000.

6. L'abrogazione dello Statuto è consentita solo se contestuale all'approvazione di un nuovo Statuto.

ART. 12 (Regolamenti)

1. I Regolamenti del Comune debbono rispettare lo Statuto ed i principi fissati dalla legge. Essi sono deliberati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni

2. I Regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme, salvo quanto altro previsto dal regolamento per il funzionamento degli organi di governo.

3. I Regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono inseriti e consultabili attraverso il sito web del Comune.

4. Le contravvenzioni ai Regolamenti Comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita dal rispettivo regolamento.

CAPO III PARTECIPAZIONE

ART. 13 (Partecipazione politico – amministrativa)

1. Il Comune promuove la partecipazione popolare in ogni fase della propria attività politico-amministrativa. Individua gli strumenti della partecipazione nelle Circoscrizioni, nelle organizzazioni sindacali, nell'associazionismo e nelle organizzazioni del volontariato, nell'iniziativa popolare, nelle forme di consultazione, nelle carte dei diritti, nei referendum, nel Difensore civico e nelle altre forme. Apposito regolamento disciplina la partecipazione.

2. Il Comune, anche al fine di rendere effettive le forme di partecipazione di cui al comma 1, garantisce l'informazione sulle sue attività e sui problemi della comunità, attraverso specifico ufficio stampa dotato di competenza ed autonomia professionale, e altre forme di comunicazione. Apposito regolamento disciplina modalità e garanzie di tale servizio.

ART. 14 (Partecipazione al procedimento e diritto di accesso)

1. Il Comune, con apposito regolamento, adegua l'organizzazione degli uffici e del personale ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di procedimento e di diritto di accesso.

2. Il Comune fissa con apposite norme regolamentari il termine entro cui debba concludersi ciascun tipo di procedimento, qualora detto termine non sia già stabilito da legge o regolamento.

3. Il Comune determina, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale, nonché

dell'adozione del provvedimento finale.

4. Il Comune garantisce, secondo le modalità di cui al successivo comma 6, ad ogni cittadino l'accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni- ad eccezione di quelli che esplicite disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione- e la possibilità di presentare documenti e memorie scritte contenenti osservazioni e proposte.

5. Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive, secondo i principi e le modalità stabilite dalla legge 241/90 e disciplinate dall'apposito regolamento.

6. Il Comune istituisce apposito ufficio per rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso e di informazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto del corretto uso delle moderne tecnologie finalizzate alla raccolta ed al trattamento delle informazioni. Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è esteso alle Aziende speciali, ai Gestori di pubblici servizi, ad Enti ed Aziende a vario titolo partecipate dal Comune nonché alle autorità di garanzia e vigilanza, secondo i rispettivi regolamenti.

ART. 15 (Semplificazione)

1. Il Comune favorisce l'autonomia di iniziativa del cittadino per le attività soggette ad autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e secondo modalità stabilite dal regolamento.

2. Il Comune, nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinamento, favorisce l'applicazione del silenzio – assenso sulle istanze presentate per svolgere attività soggette ad autorizzazione amministrativa, disciplinando l'istituto con apposito regolamento.

3. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione ai sensi delle vigenti norme di legge, nonché ogni altra iniziativa idonea a semplificare l'azione amministrativa.

ART. 16 (Associazioni)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato e promuove organismi di partecipazione popolare che garantiscano il perseguimento di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che si ispirino a criteri di democraticità e trasparenza, e che non perseguano scopi di lucro.

2. Apposito regolamento determina la verifica dei requisiti e i criteri mediante i quali ad esse sarà consentito l'uso di sedi e di locali dell'Amministrazione Comunale, e definisce le modalità di registrazione e la verifica dei requisiti. Esso regola, altresì, la costituzione di un Forum delle Associazioni, quale strumento di confronto tra l'Amministrazione e la cittadinanza attiva.

3. Il Comune e le Circoscrizioni, per una migliore gestione dei servizi, possono stipulare con le associazioni convenzioni, purché il loro oggetto non costituisca prevalente impegno per le associazioni convenzionate.

ART. 17 (Audizioni e Consultazioni)

1. Il Consiglio, le sue Commissioni e la Giunta possono promuovere audizioni, onde acquisire elementi utili all'esercizio delle funzioni istituzionali.

2. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito alla attività amministrativa.

ART.18
(Istanze)

1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere al Sindaco istanze per chiedere informazioni o sollecitare interventi specifici attinenti ad interessi di competenza comunale.
2. La risposta alle istanze è fornita ai richiedenti entro i termini e nel rispetto della legge 241/90 e del regolamento attuativo.

ART.19
(Diritto di iniziativa)

1. I cittadini possono presentare proposte su materie di competenza del Consiglio Comunale mediante la presentazione di progetti di delibera. La proposta deve essere sottoscritta da mille cittadini, così come indicati nell'articolo 23 del presente Statuto.
2. La proposta con le relative sottoscrizioni è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale ed è iscritta all'ordine del giorno entro trenta giorni. Il Segretario Generale ne verifica la legittimità. Nel regolamento sono disciplinate le ulteriori modalità di svolgimento delle procedure.
3. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi, che spettano al Comune, presso qualunque organo di giurisdizione.

ART.20
(Referendum)

1. Il Sindaco è tenuto ad indire referendum consultivo, propositivo od abrogativo, su atti del Comune, quando ne facciano richiesta:
 - a) il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, per il referendum consultivo;
 - b) due o più Consigli di Circoscrizione con delibera assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - c) cinquemila cittadini così come individuati nell'articolo 23, comma 1;
2. Il referendum propositivo o abrogativo, che può riguardare solo atti di competenza del Consiglio Comunale, non può trattare questioni attinenti le seguenti materie: nomina o deliberazioni concernenti persone fisiche, contributi ed agevolazioni, bilancio, mutui, prestiti e tributi, sanzioni amministrative e atti riguardanti il personale del Comune, Statuto del Comune, il Regolamento del Consiglio Comunale ed il Regolamento di Contabilità, attività amministrativa vincolata da leggi statali e regionali.
3. Il referendum consultivo non può trattare atti riguardanti tributi e tariffe.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza di operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Dopo l'indizione del referendum, l'Amministrazione Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione, salvo che adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dei firmatari.
6. I referendum abrogativo e propositivo sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la

maggioranza dei voti validamente espressi.

7. In caso di esito positivo del referendum consultivo, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio la questione che è stata oggetto della consultazione popolare. Nel caso di referendum propositivo ed abrogativo, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.

8. Il regolamento disciplina ogni ulteriore profilo del procedimento.

9. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito alla Commissione Affari Istituzionali che si pronuncia entro trenta giorni dal deposito delle firme, con il voto concorde di almeno due terzi dei suoi componenti. Nel caso di mancato raggiungimento del predetto quorum, la decisione viene assunta da un collegio arbitrale presieduto dal Segretario Generale e composto, oltre che da questi, da due cittadini esperti in materie giuridiche estratti a sorte nell'ambito di una lista di quindici nominativi designati dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi, da un rappresentante del Comitato Promotore, da un rappresentante nominato dal Presidente del Tribunale, da due rappresentanti del Consiglio Comunale di cui uno di maggioranza e uno di minoranza.

ART.21 (Il Difensore Civico)

1. È istituito l'ufficio del Difensore Civico, che ha il compito di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende e degli Enti da esso controllati nonché la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini secondo la normativa statale, lo Statuto e i regolamenti.

2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, con una maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, entro novanta giorni dal suo insediamento.

3. Il Difensore Civico ha la facoltà di fare iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale questioni di particolare rilevanza relative all'espletamento del suo mandato. Ha diritto di accesso incondizionato a tutti gli atti dell'Amministrazione ed a tutte le informazioni da lui ritenute necessarie. Segnala per iscritto al Sindaco ed al Segretario Generale eventuali disfunzioni od inadempienze degli uffici dell'Amministrazione Comunale, degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune.

4. Il Difensore Civico ha la facoltà di sollecitare gli organi comunali a prendere provvedimenti ritenuti urgenti o necessari. Può altresì proporre schemi di atti deliberativi.

5. Il Difensore Civico ha diritto di essere informato per iscritto, qualora il parere richiestogli dagli organi comunali non sia stato adottato da questi.

6. Con apposite convenzioni proposte dal Sindaco, al Difensore Civico potrà essere riconosciuta la facoltà di estendere la propria attività di controllo anche agli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche.

7. Il Difensore Civico presenta una relazione annuale al Consiglio comunale sull'andamento delle attività svolte dagli uffici amministrativi e dagli Enti e dalle Aziende dipendenti e controllate dal Comune. La relazione è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Alla relazione e al dibattito è data ampia pubblicità.

8. I requisiti per essere eletto Difensore Civico, da documentare mediante la presentazione di curriculum da parte del candidato, sono i seguenti:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) godere dei diritti civili e politici;

3) non avere riportato condanne penali che diano luogo alla perdita dei diritti di elettorato attivo/passivo;

4) avere un'età non superiore a 65 anni;

5) avere conseguito la laurea magistrale;

Costituiscono titolo di preferenza per l'elezione l'esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giuridiche, anche onorarie;

b) della professione forense ovvero funzioni notarili;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle Università o negli Istituti Superiori pubblici;

d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali, alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;

e) avere la residenza nel Comune di Perugia da almeno cinque anni.

9. Non è eleggibile alla carica di Difensore Civico colui che sia stato candidato nella consultazione elettorale immediatamente precedente per l'elezione del Consiglio Comunale, Provinciale o Regionale. All'atto dell'accettazione della nomina alla carica di Difensore civico, questi sottoscrive l'impegno a non candidarsi nella successiva consultazione elettorale amministrativa.

10. Al Difensore Civico si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge per la carica di Consigliere comunale.

11. Il Difensore Civico ha la stessa durata del Consiglio Comunale e non è immediatamente rieleggibile. Egli cessa dalla carica prima della scadenza del mandato:

a) per dimissioni, impedimento grave o morte;

b) per deliberazione motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

12. Nel caso in cui il Difensore Civico cessi dalla carica per una delle cause indicate al comma 11, il nuovo Difensore, eletto con le modalità previste dal comma due, esercita il suo mandato per il restante periodo di tempo fino alla scadenza del mandato amministrativo.

13. Il Difensore Civico dispone di un proprio ufficio presso le sedi comunali, con assegnata una dotazione di personale adeguata all'adempimento dei propri compiti, e di una apposita dotazione finanziaria prevista nel bilancio comunale. Allo stesso è corrisposta un'indennità mensile stabilita in base al regolamento.

ART. 22 (Consiglio Grande)

1. Il Consiglio Grande è il Consiglio comunale aperto alla partecipazione dei Consiglieri di Circoscrizione e dei cittadini singoli e/o associati.

2. Il Consiglio Grande si riunisce su temi di particolare rilevanza per la vita cittadina ogni qual volta il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, lo ritenga opportuno o quando lo richieda il Sindaco stesso o almeno un quarto dei Consiglieri assegnati ovvero la Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione.

ART. 23 (Ambiti di partecipazione)

1. Sono titolari dei diritti di partecipazione :

a) gli iscritti nelle liste elettorali;

b) i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

2. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti da parte dei soggetti di cui al presente articolo.

ART.23 bis
(Consigliere straniero aggiunto)

1. E' istituita la figura del consigliere straniero aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni residenti a Perugia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, il diritto di eleggere un proprio rappresentante, chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale con diritto alla convocazione, all'informazione preliminare sugli oggetti all'ordine del giorno e alla sola parola.

2. I consiglieri stranieri aggiunti, la cui durata in carica è la stessa dei consiglieri comunali, partecipano ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni speciali con i soli diritti di cui al primo comma, senza concorrere a determinare il numero legale delle sedute.

3. I consiglieri stranieri aggiunti possono formulare interrogazioni, istanze, mozioni e godono anche di tutti gli altri diritti previsti dal successivo art. 42.

4. L'elezione dei consiglieri stranieri aggiunti, normata dal regolamento per la disciplina delle forme di partecipazione popolare all'amministrazione locale, avviene di norma insieme con il rinnovo del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali.

CAPO IV
DECENTRAMENTO

ART.24
(Circoscrizioni)

1. Il Comune si articola in cinque Circoscrizioni quali organismi di partecipazione, di consultazione, di gestione dei servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2. La delimitazione territoriale delle Circoscrizioni è individuata secondo criteri di funzionalità e continuità territoriale dal regolamento per il decentramento, denominato in seguito Regolamento.

ART.25
(Funzioni e servizi)

1. Il Regolamento disciplina le funzioni e i servizi attribuiti alle Circoscrizioni. Nelle medesime materie la Giunta Comunale non può adottare provvedimenti.

2. Alle Circoscrizioni sono delegate funzioni deliberative in materia di informazione e partecipazione, funzioni di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, elencate nel Regolamento di cui al comma 1, utilizzando di norma le strutture disposte dal Comune.

3. I Consigli di Circoscrizione promuovono e sostengono le iniziative sociali, educative, culturali e sportive, di prevalente interesse della Circoscrizione, con interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o in altre forme di sostegno reale, secondo le modalità previste dal regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari.

4. Nell'intento di favorire il decentramento e la più agevole funzionalità dei propri servizi, con il Regolamento possono essere delegate alle circoscrizioni ulteriori funzioni che abbiano specifica attinenza con la loro dimensione politico-amministrativa.

5. Nel Regolamento sono specificati gli atti e i procedimenti amministrativi per i quali è richiesto il coinvolgimento delle Circoscrizioni e le modalità di partecipazione, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dei procedimenti stessi.

ART.26
(Partecipazione)

1. Alle Circoscrizioni si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista agli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capo III. Può altresì essere convocata dal Consiglio di Circoscrizione l'assemblea dei residenti.

2. Ogni Circoscrizione può avanzare proposte al Consiglio Comunale, di norma, per materie che abbiano significativa incidenza sul territorio ad esse relativo, secondo quanto disciplinato dal Regolamento.

ART.27
(Organi)

1. Sono organi delle Circoscrizioni:

- a) il Consiglio Circostrizionale;
- b) il Presidente del Consiglio Circostrizionale;
- c) l'Ufficio di Presidenza.

ART.28
(Consiglio di Circoscrizione)

1. Il Consiglio di Circoscrizione rappresenta le esigenze della popolazione del suo territorio nell'ambito dell'unità del Comune. E' composto da venti membri eletti a suffragio diretto, con sistema proporzionale corretto con premio di maggioranza.

2. Sono elettori del Consiglio di Circoscrizione tutti i cittadini iscritti nelle liste delle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio.

3. Alla lista dei candidati, o gruppo di liste collegate, che ottiene il numero maggiore dei voti validi, purché pari o superiore al 40%, viene assegnato il 60% dei seggi del Consiglio di Circoscrizione.

4. I restanti seggi vengono ripartiti con il metodo proporzionale fra le restanti liste, o gruppi di liste collegate, che hanno ottenuto voti.

5. Qualora una lista o un gruppo di liste collegate raggiunga o superi la quota del 60% dei voti validi, non viene assegnato alcun premio di maggioranza ed i seggi vengono ripartiti fra tutte le liste, o gruppi di liste collegate, che hanno ottenuto voti, con il metodo proporzionale.

6. Le elezioni dei Consigli di Circoscrizione si svolgono di norma contestualmente alla elezione del Consiglio Comunale. Il Consiglio di Circoscrizione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale. Il Consiglio di Circoscrizione resta in carica fino alla proclamazione dei Consiglieri neo eletti.

7. Il Consiglio è l'organo deliberativo della Circoscrizione e formula i pareri obbligatori o facoltativi richiesti dall'Amministrazione Comunale e quelli di propria

iniziativa su materie di competenza comunale.

8. Ai Consiglieri Circoscrizionali si applicano, in quanto compatibili, i casi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti per i Consiglieri Comunali, nonché la stessa procedura per la sostituzione in caso di dimissioni o per la copertura del seggio resosi vacante. Ad essi sono riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi doveri di cui agli articoli 41, 42 e 43, nell'ambito delle loro competenze.

9. Il Consiglio di Circoscrizione costituisce Commissioni Circoscrizionali Permanenti; può altresì costituire Commissioni Speciali. Ha facoltà di chiedere l'intervento di funzionari del Comune, di acquisire notizie, informazioni, dati e relativi documenti.

10. Le deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione, per le materie di loro competenza, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

ART.29

(Presidente della Circoscrizione e Ufficio di Presidenza)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Circoscrizione nel suo seno secondo le modalità previste dal Regolamento che ne determina altresì le attribuzioni.

2. Il Consiglio di Circoscrizione elegge l'Ufficio di Presidenza e al suo interno un Vice Presidente con funzioni vicarie. Le modalità di elezione e il numero dei componenti è stabilito dal Regolamento.

3. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza cessano dalla carica a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio di Circoscrizione, di una mozione di sfiducia costruttiva, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

ART.30

(Personale e dotazione finanziaria)

1. E' istituito presso ogni Circoscrizione un ufficio dotato di personale e strutture adeguate all'espletamento delle funzioni degli Organi Circoscrizionali. Le spese relative sono a carico del bilancio comunale.

2. Il bilancio di previsione determina la dotazione finanziaria delle Circoscrizioni. Eventuali variazioni della dotazione sono deliberate dal Consiglio Comunale sentiti i pareri delle Circoscrizioni interessate.

ART.31

(Rinvio)

1. Il Consiglio Comunale delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, apposito regolamento sul decentramento, sentiti i Consigli di Circoscrizione.

CAPO V
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

SEZIONE I
ORGANI ISTITUZIONALI

ART.32
(Organi)

1. Gli organi del governo del Comune sono il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale. Ciascuno esercita le competenze rispettivamente attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento degli organi di governo sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

ART. 33
(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi, statali e regionali, con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento .
3. Esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Definisce, per il periodo di tempo del proprio mandato, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; nomina i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.
5. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione della sua elezione presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Il Consiglio Comunale discute tale proposta presentando entro quindici giorni, in una apposita seduta pubblica, gli emendamenti.
7. Su tali proposte si esprime il Sindaco, udita la Giunta, nei cinque giorni successivi relazionandone al Consiglio Comunale stesso che, nella medesima seduta, procede all'analisi del testo delle linee programmatiche così risultanti e provvede alla deliberazione dello stesso. Con la stessa procedura, in quanto compatibile, si provvede all'adeguamento delle linee programmatiche citate. La proposta di tale adeguamento è presentata dal Sindaco stesso, sentita la Giunta, e da un numero di consiglieri non inferiori a un terzo dei componenti il Consiglio Comunale.
8. Tali proposte non possono essere presentate prima di quattro mesi dall'ultima approvazione afferente alle linee programmatiche stesse, tranne che non sia lo stesso Sindaco a proporle.
9. Il Consiglio Comunale entro il trentuno di maggio ed entro il trenta settembre di ciascun esercizio verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, valutandole in base ad una sintesi prodotta dallo stesso Sindaco e dai singoli Assessori, redatta nelle forme utilizzate per il Piano Economico di Gestione.
10. La relativa istruttoria è curata dal Direttore Generale, ove nominato, o comunque dal Segretario Generale che si avvale del supporto dell'ufficio di controllo della

gestione.

ART. 34
(Autonomia funzionale e organizzativa)

1. Con il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite le modalità attraverso le quali sono forniti al Consiglio servizi, attrezzature, risorse finanziarie nonché personale per il suo funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

ART. 35
(Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza)

1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima adunanza e subito dopo la convalida degli eletti, prima di deliberare su qualsiasi argomento elegge, con distinte votazioni, il Presidente del Consiglio e due Vice Presidenti che, insieme, costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto, in prima votazione, a scrutinio segreto con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco. Ove, nella prima votazione, non si raggiunga il quorum richiesto, l'elezione viene rinviata ad altra seduta del Consiglio, da convocarsi entro quindici giorni. In tale caso, la seduta del Consiglio Comunale prosegue sotto la presidenza del Consigliere Anziano.

3. Nella successiva seduta del Consiglio, convocata ai sensi del comma precedente, si procede alla seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco. Qualora non venga raggiunto il quorum richiesto, nella stessa seduta si procede a successive votazioni fino alla elezione del presidente del Consiglio che dovrà avvenire con il quorum della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco. Qualora il Consiglio non abbia ancora eletto il Presidente procederà, sempre nell'ambito temporale previsto nel comma 2, ad una nuova convocazione nel corso della quale l'elezione avverrà sulla base della maggioranza semplice dei votanti.

4. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo Consiliare.

5. Eletto il Presidente, il Consiglio procede alla elezione, con scrutinio segreto, dei due Vice Presidenti. Per tale votazione ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome e risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano d'età.

6. Il Presidente e i due Vice Presidenti restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

ART. 36
(Poteri e funzioni del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale:
- a) ha la rappresentanza del Consiglio, lo presiede e ne mantiene l'ordine;
 - b) predispose l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, anche su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali;
 - c) convoca il Consiglio Comunale, in collaborazione col Sindaco e sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi;
 - d) apre, dirige e dichiara chiusa la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno e proclama l'esito delle votazioni;

- e) ha facoltà di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio Comunale;
- f) attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni.
2. Il Presidente del Consiglio promuove ed organizza le attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo e l'adozione degli atti fondamentali che l'ordinamento attribuisce al Consiglio Comunale; e inoltre assicura, con le modalità previste dallo Statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il Presidente del Consiglio:
- assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri circa le questioni sottoposte al Consiglio;
 - promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti che la legge, lo Statuto e i regolamenti prevedono per i Consiglieri Comunali;
 - propone la costituzione delle Commissioni Consiliari ;
 - coordina l'attività delle stesse per tutti gli atti che debbono essere sottoposti all'Assemblea;
 - promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - cura i rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziario e con il Difensore Civico.
4. Al Presidente del Consiglio Comunale è corrisposta una indennità di funzione, la cui misura è determinata dalle disposizioni vigenti .
5. In caso di assenza, vacanza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, le funzioni del medesimo sono svolte dal Vice Presidente che, nell'elezione, ha conseguito il maggior numero di voti, ovvero, in caso di parità, dal più anziano d'età.

ART.37

(Revoca del Presidente del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi.
2. Le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sono esercitate dal Vice Presidente che ha conseguito, nell'elezione, il maggior numero di voti, o che, in caso di parità, risulti il più anziano d'età, fino all'elezione del nuovo Presidente.

ART.38

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente del Consiglio Comunale e dai due Vice Presidenti, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Consiglio stesso e cura, con funzioni di Commissione, i rapporti con i Gruppi Consiliari e la Giunta Comunale, secondo le modalità di cui al Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 39

(Riunioni e deliberazioni del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, lo ritenga opportuno, ovvero quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri , il Sindaco, o almeno tre Consigli di Circoscrizione, inserendo

all'ordine del giorno le questioni richieste. Il Consiglio è convocato in un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione delle richieste suddette.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente, in caso di loro assenza o impedimento dal Consigliere anziano.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio Comunale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione, da tenersi con un intervallo non inferiore a quarantotto ore, è necessaria la presenza di almeno diciassette Consiglieri, compreso il Sindaco.

4. Ove non sia diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio Comunale delibera a scrutinio palese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. Sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti i seguenti atti, oltre a quelli previsti dalla Legge o dal presente Statuto:

a) regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale;

b) bilancio preventivo e conto consuntivo;

c) approvazione del piano regolatore e di varianti dello stesso.

6. Le proposte di deliberazioni e gli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, devono essere corredate dai pareri tecnico e contabile.

ART. 40 (Consiglieri)

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità comunale, alla quale costantemente rispondono senza vincolo di mandato.

2. L'elezione, la sostituzione e la decadenza dei Consiglieri, nonché il loro status giuridico sono disciplinati dalla legge e dal presente Statuto.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi e dell'Ufficio di Presidenza. In nessun caso l'ammontare percepito da un consigliere nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

ART. 41 (Doveri dei Consiglieri)

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali facciano parte.

2. Oltre ai casi previsti dalla legge, i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio e previo espletamento della procedura di cui al comma seguente.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, accertato il periodo di assenza di cui al precedente comma due, provvede, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare al consigliere l'avvio del procedimento, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni dalla data del ricevimento a far valere le eventuali cause giustificative, nonché a produrre eventuali documenti probatori. Scaduto il termine il Consiglio, su relazione dell'Ufficio di Presidenza, esaminata la documentazione e tenuto nel debito conto le giustificazioni e l'eventuale documentazione prodotta, delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti.

4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. I Consiglieri Comunali debbono presentare, entro trenta giorni dalla verifica dei requisiti di eleggibilità e compatibilità, al Presidente del Consiglio Comunale:

- la documentazione prevista dalla legge e dal Regolamento del Consiglio sulla pubblicità delle situazioni patrimoniali;

- la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale;

- una dichiarazione scritta relativa alla loro adesione ad Enti o Associazioni che svolgono attività legate alle funzioni amministrative del Comune. Devono essere dichiarate altresì le eventuali adesioni nel corso del mandato.

6. I Consiglieri incaricati dal Sindaco devono annualmente riferire al Consiglio Comunale sull'attività svolta.

ART. 42

(Diritti dei Consiglieri)

1. I Consiglieri hanno potere di iniziativa e diritto di intervento, su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio ed in ogni materia assegnata alla competenza del medesimo, nonché il diritto di proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche su ogni proposta di atto consiliare.

2. I Consiglieri possono formulare interrogazioni, interpellanze, istanze e mozioni, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle Aziende e dagli Enti da esso dipendenti, nonché dalle Aziende, Istituzioni, Consorzi ed altri Enti a cui il Comune partecipi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso che siano utili al pieno e completo espletamento del mandato amministrativo.

4. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

ART. 43

(Astensione dei Consiglieri)

1. I Consiglieri, fatti salvi i casi disciplinati dalla legge, debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, verso il Comune, le Istituzioni e le Aziende comunali dalla medesima amministrate, o soggette alla sua vigilanza.

2. Debbono astenersi pure dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazione ed appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione. Debbono, altresì, astenersi in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ART. 44

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi consiliari composti da uno o più componenti, purché eletti in una lista presentatasi alla competizione elettorale. Il Gruppo consiliare può essere altresì costituito dal Consigliere Comunale candidato e

non eletto alla carica di Sindaco che sia stato collegato a due o più liste elettorali.

2. Se nel corso del mandato amministrativo uno o più Consiglieri Comunali dovessero separarsi dal Gruppo originale di appartenenza e non aderiscano ad una formazione politica di cui al comma 1, questi confluiranno in un Gruppo unico misto.
3. Possono inoltre costituirsi Gruppi di nuova formazione, purché facciano riferimento a Gruppi parlamentari o regionali formalmente costituiti.
4. L'ammissibilità della formazione va verificata da parte della Conferenza dei Presidenti dei gruppi, sentita la Commissione Affari Istituzionali.
5. Ciascun gruppo elegge il proprio Presidente e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e al Sindaco entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale. Qualora l'elezione non venga comunicata si ritiene Presidente il Consigliere più anziano.
6. Ai Gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture, ed attrezzature di supporto, idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, così come determinato dal Regolamento.

ART. 45

(Conferenza dei Presidenti dei gruppi)

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. E' costituita dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dai Presidenti dei gruppi e, senza diritto di voto, ma con le prerogative di legge, dai Presidenti delle Commissioni Consiliari, se convocati.
2. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha carattere consultivo. Coadiuvata il Presidente nelle decisioni relative alla definizione del calendario ed allo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni. Le specifiche attribuzioni e le modalità del funzionamento sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART.46

(Commissioni permanenti)

1. Il Consiglio si articola in Commissioni permanenti con competenza per materia.
2. I poteri, l'organizzazione, la pubblicità dei lavori delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento interno del Consiglio.
3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni esercitano funzioni preparatorie degli atti e dei provvedimenti consiliari nonché funzioni di controllo sull'attività dell'Amministrazione Comunale, riferendo al Consiglio sull'attuazione dei piani, dei programmi e delle delibere, sull'attività della Giunta, sul funzionamento degli uffici comunali nonché degli Enti ed Aziende istituite o dipendenti dal Comune.
4. Le Commissioni, secondo le rispettive competenze, si avvalgono della consulenza di esperti esterni e di quanti altri, singoli cittadini o associazioni, ritengono opportuno, con le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio. Lo stesso regola i casi particolari nei quali è ammessa la partecipazione attiva ai lavori di cittadini e associazioni.
5. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto
6. Previa comunicazione al Sindaco e secondo le modalità previste dal regolamento interno, le Commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici dell'Amministrazione Comunale e degli amministratori e

dirigenti degli Enti ed Aziende istituiti o dipendenti dal Comune.

7. Le Commissioni possono chiedere l'esibizione di atti e documenti ed effettuare verifiche sull'attività degli enti strumentali, con i soli limiti previsti dall'ordinamento giuridico.

8. Le Commissioni possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio.

9. Per l'adempimento delle proprie funzioni le Commissioni promuovono audizioni di soggetti sociali ed istituzionali.

ART. 47

(Commissioni speciali)

1. Il Consiglio Comunale può istituire, secondo le norme del Regolamento interno, Commissioni speciali composte da Consiglieri e da esperti per indagini e studi e per l'esame di particolari questioni, fissando il termine del loro mandato.

2. Su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri assegnati, il Consiglio Comunale dispone inchieste su questioni che comunque interessino il Comune, mediante l'elezione a maggioranza di Commissioni composte da Consiglieri ed eventualmente integrate da esperti. Il Consiglio Comunale fissa il termine del loro mandato.

3. E' fatto obbligo a tutti i responsabili degli uffici del Comune, nonché di Enti od Aziende da esso istituiti o da esso dipendenti, di fornire alle Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste, senza vincolo di segreto d'ufficio.

ART. 48

(Commissione di controllo e garanzia)

1. E' istituita la Commissione consiliare di controllo e garanzia che esercita le proprie funzioni, con particolare riferimento al controllo dell'attività politico-amministrativa dell'Ente Comunale, nelle sue articolazioni istituzionali e amministrative, nonché di Enti ed Aziende controllate o partecipate dal Comune di Perugia, od esercenti pubblici servizi per conto dello stesso nell'ambito delle competenze comunali e nel rispetto delle normative di appartenenza.

2. Il Presidente della Commissione deve essere esponente delle opposizioni ed è nominato dal Consiglio Comunale con voti pari alla maggioranza dei consiglieri assegnati, su proposta di almeno otto Consiglieri comunali espressi da liste non collegate al Sindaco eletto.

3. Composizione, funzioni e pareri della Commissione vengono disciplinati con apposito regolamento da adottare entro 6 mesi dall'approvazione della presente disposizione statutaria.

ART. 49

(Il Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale di cui è membro.

2. Prima di assumere le funzioni, nella seduta d'insediamento del Consiglio, il Sindaco presta giuramento, davanti al Consiglio Comunale, di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

ART. 50
(Competenze)

1. Il Sindaco, nella sua qualità di capo dell'Amministrazione:

- a) nomina, convoca e presiede la Giunta;
- b) attribuisce le competenze agli Assessori;
- c) formula l'ordine del giorno delle adunanze della Giunta;
- d) entro il termine di sessanta giorni dal giuramento, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- e) coordina e programma l'attività degli Assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico di cui alla lettera d) ed al conseguimento degli scopi dell'Ente;
- f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
- g) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Quale ufficiale di governo esercita le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono attribuite dalle leggi;
- h) indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;
- i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- l) nomina i dirigenti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
- m) nomina il Segretario Generale nel rispetto delle disposizioni di legge;
- n) nomina il Direttore generale, sentita la Giunta;
- o) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;
- p) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- q) ha la rappresentanza processuale del Comune;
- r) decide in ordine alle liti attive e passive del Comune e dispone in ordine alla transazione delle cause pendenti, valutata l'opportunità della loro definizione nell'interesse del Comune;
- s) può assegnare con atto motivato a uno o più consiglieri comunali il compito di coadiuvarlo nell'esame e nello studio di materie e problemi specifici.

ART. 51
(Nomina della Giunta Comunale)

1. Il Sindaco nomina, assicurando pari opportunità tra uomini e donne, i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. I membri della Giunta devono presentare la documentazione, prevista dalla legge e dal regolamento del Consiglio, sulla pubblicità delle situazioni patrimoniali.

3. La Giunta Comunale provvede, nella sua prima riunione e con atto formale, alla verifica dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità dei propri componenti.
4. Qualora un assessore sia nominato in sostituzione di un altro, la verifica di cui al comma precedente è effettuata, con atto formale, nella seduta immediatamente successiva alla nomina e prima di deliberare su qualsiasi argomento.

ART. 52

(Durata in carica del Sindaco e della Giunta)

1. Il Sindaco e la Giunta restano in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta. Il Sindaco decade nei casi previsti dalla legge.
2. Dopo l'indizione dei comizi elettorali il Sindaco e la Giunta Comunale provvedono esclusivamente agli affari di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e improrogabili.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica sino alle nuove elezioni e le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'articolo 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

ART. 53

(Composizione)

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero pari di Assessori non superiore, nel massimo, a quattordici.

ART. 54

(Assessori)

1. Possono essere nominati Assessori Comunali tutti i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere e di Assessore Comunale, nonché di quelli richiesti dalla legge per l'accesso al pubblico impiego.
2. L'incompatibilità fra la carica di Assessore e quella di Consigliere è regolata dalla legge.
3. Non possono essere nominati Assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
5. Gli Assessori collaborano con il Sindaco ed operano attraverso deliberazioni collegiali. Collaborano con il Sindaco nell'espletamento dei compiti di direzione politica, nei quali rientra la definizione dei programmi, degli obiettivi e delle priorità, esclusa ogni attività di direzione inerente la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria.

6. Il Sindaco può attribuire agli Assessori, con proprio decreto da comunicare al Consiglio Comunale, le incombenze di direzione politica relative alle attività attribuite dalla legge alla competenza del Comune, ovvero riferite a specifici programmi, previsti nel documento contenente le linee programmatiche.

7. Il Sindaco può modificare le attribuzioni degli Assessori ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno, dandone comunicazione al Consiglio.

8. Gli Assessori relazionano alla Giunta e al Consiglio sulle proposte di deliberazioni concernenti le loro attribuzioni.

9. Il Sindaco può delegare agli Assessori la rappresentanza in Enti, Associazioni ed Organismi, nonché l'adozione di singoli atti, anche a rilevanza esterna.

10. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 55
(Il Vice Sindaco)

1. Il Sindaco nomina tra i componenti della Giunta Comunale un Vice Sindaco con funzioni vicarie.

2. In caso di assenza od impedimento del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano d'età.

ART. 56
(Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, degli Organi di Decentramento, del Direttore Generale, del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Funzionari. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 57
(Funzionamento della Giunta)

1 Il funzionamento della Giunta è disciplinato da apposito regolamento secondo i seguenti criteri:

- a) l'attività della Giunta Comunale è collegiale;
- b) gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

SEZIONE II
UFFICI E PERSONALE

ART. 58
(Organizzazione generale)

1. Il Comune disciplina con appositi atti, in conformità delle norme del presente

Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, nonché l'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze inerenti le funzioni, i servizi e i compiti ad essa attribuiti.

2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi è improntata, tenendo conto degli obiettivi programmatici e delle esigenze dei cittadini, a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, trasparenza e responsabilità.

ART .59

(Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Giunta Comunale adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in conformità allo Statuto, nel rispetto delle norme di legge e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale nelle materie elencate dall'articolo 89 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 .

2. Tale regolamento contiene le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture organizzative dell'ente e disciplina altresì la dotazione organica e l'organizzazione dell'Ente.

3. Il Consiglio Comunale verifica annualmente, su relazione della Giunta, l'attuazione dei criteri generali sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, aggiornandoli o precisandoli qualora lo ritenga necessario.

ART.60

(Dirigenza)

1. La Dirigenza è ordinata in un'unica qualifica dirigenziale.

2. L'individuazione delle strutture e degli incarichi di funzioni dirigenziali, nonché delle relative competenze ed attribuzioni, è disposta mediante il regolamento degli uffici e dei servizi ed atti organizzativi, secondo il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

ART.61

(Attribuzioni della Dirigenza)

1. Ai dirigenti spetta, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi istituzionali di governo.

2. Ai dirigenti in particolare spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati. Tali compiti devono essere svolti nel rispetto, comunque, di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo o da altri atti programmatici o amministrativi.

3. In particolare, spettano ai dirigenti:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

ART. 62

(Criteri generali per l'esercizio delle funzioni dirigenziali)

1. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei risultati.
2. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità e il buon andamento della azione amministrativa, adottando criteri e strumenti organizzativi e gestionali volti a favorire il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione nonché ad assicurare tempestività, economicità e trasparenza nella gestione.

ART. 63

(Conferenza dei Dirigenti)

1. Allo scopo di coordinare le funzioni dirigenziali ed attuare le linee politiche delineate degli organi di governo, è istituita la Conferenza dei Dirigenti.
2. La Conferenza di cui al comma 1 è composta da tutti i Dirigenti in servizio presso il Comune ed è presieduta dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal Segretario Generale.
3. La Conferenza medesima, cui spettano anche funzioni propositive, consultive ed organizzative, redige almeno una volta l'anno una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche che presenta alla Giunta. Il funzionamento, le modalità di esercizio delle attribuzioni della Conferenza sono disciplinate dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 64

(Incarichi a contratto)

1. La copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, qualora necessario, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, stipulato in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Enti Locali – area della dirigenza, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità nonché il trattamento economico e normativo del personale assunto con tali contratti a tempo determinato.

3. I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

ART. 65
(Direttore Generale)

1. E' istituita, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, la figura del Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale è nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta. Tale incarico è attribuito, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri, le modalità e i requisiti di accesso stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. La durata dell'incarico di Direttore Generale non può eccedere quella del mandato del Sindaco. Tale incarico è rinnovabile fino alla durata massima di dieci anni.

4. Qualora il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale.

5. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale. In particolare predispone il piano degli obiettivi e la proposta di PEG.

6. Il Direttore Generale esercita inoltre le competenze al medesimo attribuite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

7. Il Direttore Generale risponde al Sindaco ed è da questo revocato previa deliberazione della Giunta.

ART. 66
(Conferimento incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con le modalità ed i criteri fissati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i principi di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco.

2. Gli incarichi dirigenziali cessano nei casi previsti dalle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti.

CAPO VI
IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 67
(Il Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale esercita i compiti ad esso attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa.

2. In particolare:
- a) sovrintende allo svolgimento dei compiti e delle funzioni dei dirigenti e degli uffici per quanto concerne la conformità alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti e al corretto e trasparente svolgimento dell'azione amministrativa, mediante l'emanazione di direttive;
 - b) promuove conferenze e seminari informativi interni su temi di carattere generale ed attuale per i dirigenti ed i funzionari dell'Ente;
 - c) indice conferenze periodiche di coordinamento con i dirigenti interessati su emergenti tematiche giuridico-legali;
 - d) partecipa di diritto alle riunioni della Direzione Generale (o team di direzione);
 - e) è responsabile, unitamente al competente dirigente, dell'istruttoria delle deliberazioni;
 - f) sovrintende ai servizi generali di supporto dell'attività dell'Ente e degli Organi;
 - g) redige, qualora richiesto dal Presidente del Consiglio, un referto scritto sull'adeguatezza degli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale al sistema normativo vigente;
 - h) cura la costante informazione giuridico-amministrativa per i componenti gli organi di governo dell'Ente;
 - i) svolge altre funzioni ed incarichi speciali conferiti dal Sindaco, comprese quelle del Direttore Generale se non nominato.

ART. 68
(Il Vice Segretario)

1. Il Comune prevede la figura del Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale.
2. Il Vice Segretario costituisce, con il Segretario Generale, l'ufficio di Segreteria Generale. Coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni proprie e lo sostituisce nei casi di *vacatio*, assenza o impedimento secondo quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'incarico di Vice Segretario Generale è attribuito dal Sindaco ad uno dei dirigenti dell'Ente, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e secondo i criteri e con le modalità indicati nel regolamento medesimo.

CAPO VII
SERVIZI

ART. 69
(Servizi pubblici locali)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico, civile e sociale della Comunità locale, il Comune provvede alla istituzione e gestione delle attività che abbiano per oggetto la produzione di beni e di servizi.
2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, da tutelare la dignità della persona e in modo da soddisfare le esigenze degli utenti, ai quali va garantita la accessibilità. I servizi pubblici vanno organizzati in base ai criteri di efficacia, di efficienza e di trasparenza. A tal fine il

Comune favorisce la collaborazione con i privati.

3. Il Comune, per gli scopi di cui ai commi precedenti, istituisce la Consulta dell'economia e del lavoro, a cui partecipano anche i rappresentanti delle forze economiche e sociali. Il regolamento disciplina la sua composizione e il suo funzionamento.

ART. 70
(Gestione dei pubblici servizi)

1. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e la gestione dei pubblici servizi nelle forme di legge.

CAPO VIII
AZIENDE SPECIALI, ACCORDI DI PROGRAMMA E CONVENZIONI

ART. 71
(Aziende speciali ed istituzioni)

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti, sulla base e previa definizione degli indirizzi da parte del Consiglio Comunale, sono nominati dal Sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza, tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni espletate presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano, per la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori Comunali.
- b) il Presidente, nominato parimenti dal Sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, prima degli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, che è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente e che deve essere scelto tra persone in possesso di alta professionalità e comprovata esperienza nel settore in cui opera l'Azienda o l'Istituzione;
- d) i Consiglieri di Amministrazione e i Presidenti durano in carica un biennio e possono essere riconfermati una volta sola.

4. Il collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

5. Lo statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione;

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti comunali.

7. Il Consiglio Comunale provvede inoltre a:

- a) determinare le finalità e gli indirizzi delle attività delle aziende e delle istituzioni e ad approvarne gli atti fondamentali, quali il programma pluriennale, il bilancio,

- la relazione previsionale, il conto consuntivo;
- b) conferire il capitale di dotazione;
 - c) esercitare la vigilanza ed a verificare i risultati della gestione;
 - d) determinare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - e) coprire gli eventuali costi sociali.

ART. 72

(Forme associative per la gestione dei servizi)

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, approvate dal Consiglio Comunale.

2. Il Comune partecipa altresì a Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi con altri Comuni o con la provincia istituiti secondo le norme previste per le Aziende speciali, sulla base di una convenzione approvata, unitamente allo statuto del consorzio, con delibera del Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti.

ART. 73

(Accordi di programma e forme di cooperazione)

1. Nell'ambito dei principi fissati dal Testo Unico sugli Enti Locali e dei principi generali indicati nel presente Statuto, il Sindaco promuove la conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di soggetti interessati alla realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento.

2. Al fine di perseguire forme di progettazione integrata, quale strumento programmatico utile al migliore impiego delle risorse, il Sindaco, in rappresentanza del Comune, stipula con la Regione accordi di cooperazione per lo sviluppo del territorio.

3. Nell'esercizio di tale potere, di cui ai commi 1 e 2, spetta al Sindaco anche l'esercizio di attività con carattere surrogatorio relative ad inadempienze dei soggetti partecipanti all'accordo stesso.

4. Qualora l'accordo di programma dovesse comportare la variazione di strumenti urbanistici, il previo assenso del Sindaco dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti e nel termine di trenta giorni decorrente dalla manifestazione di volontà del Sindaco.

5. Ad un comitato misto presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti Locali interessati nonché dal Commissario di Governo e dal Prefetto qualora all'accordo partecipino amministrazioni statali o enti pubblici nazionali, spetta la vigilanza sulla corretta esecuzione dell'accordo nonché sugli eventuali interventi sostitutivi adottati.

6. Al fine della integrazione sociale e della tutela dei diritti dei portatori di handicap, il Sindaco promuove accordi di programma per il coordinamento degli interventi sociali e sanitari con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio comunale.

ART. 74

(Convenzioni ed intese)

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e di quelli indicati nel presente Statuto, il Sindaco è abilitato a stipulare apposite convenzioni ed intese di diritto pubblico per

lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, anche attinenti a più Comuni.

ART. 75
(Altre forme di cooperazione)

1. Oltre alle forme di cooperazione indicate negli articoli precedenti e compatibilmente con i principi fissati dalla legge e dalle norme del presente Statuto, il Consiglio comunale, con delibera approvata a maggioranza assoluta, può costituire sedi di confronto e di consultazione con altri enti territoriali in modo da coordinare i progetti e le attività di comune interesse, coinvolgendo anche soggetti di diverso ambito: internazionale, statale, regionale e locale.

CAPO IX
FINANZA , CONTABILITA' E CONTRATTI

ART. 76
(Ordinamento)

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte proprie, tasse, addizionali e compartecipazioni, tariffe, diritti, ed ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio.

ART. 77
(Attività finanziaria)

1. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune, con deliberazione consiliare, istituisce tasse, tariffe e diritti.
2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento fissati nelle leggi dello Stato, il Comune adotta un proprio regolamento.

ART. 78
(Bilancio e programmazione finanziaria)

1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile, l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio di previsione annuale e pluriennale e dai piani esecutivi di gestione, con le modalità previste dal Regolamento di Contabilità.
2. I bilanci annuale e pluriennale sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del Comune e sono deliberati dal Consiglio Comunale, contestualmente agli atti della programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse e i risultati da perseguire.

ART. 79
(Rendiconto della gestione)

1. I risultati della gestione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio, secondo quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità.

2. Il rendiconto è accompagnato da una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonché, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed, eventualmente, dei proventi ottenuti.

3. Il rendiconto e la relazione di accompagnamento sono presentati dalla Giunta al Consiglio Comunale, mediante consegna degli atti ai Gruppi Consiliari, almeno venti giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio.

ART. 80

(Amministrazione dei beni comunali)

1. I beni patrimoniali del Comune devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni, la cui disciplina generale delle tariffe è determinata dal Consiglio Comunale.

2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o, comunque, da cespiti da investire in patrimonio, debbono essere impiegate prioritariamente nel miglioramento del patrimonio, nella estinzione di passività onerose o impiegate nell'acquisto di titoli nominativi dello Stato.

3. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti o di donazioni dei beni.

ART. 81

(I contratti)

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente individuato secondo i criteri indicati dal Regolamento.

CAPO X

IL CONTROLLO

ART. 82

(Il controllo)

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legislazione statale e regionale.

2. Il Comune si dota di strumenti adeguati a svolgere il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza ed il controllo strategico, al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'azione amministrativa.

ART. 83
(Controllo economico della gestione)

1. Il Regolamento di Contabilità disciplina forme di controllo economico interno della gestione, al fine di esaminare i riflessi economici dei fatti di gestione, affinché siano garantiti il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e sia assicurato un livello maggiore di efficienza, efficacia, equità ed economicità dell'Amministrazione.

ART. 84
(Revisione economico-finanziaria)

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le disposizioni vigenti ed in base ai criteri stabiliti dal Regolamento di Contabilità
2. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo, in conformità alla disciplina stabilita dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.